

## Osservazioni sulla bozza di documento OIC 21 Partecipazioni

### Classificazione delle partecipazioni

Il paragrafo 11 della bozza di documento OIC 21 riporta quanto segue:

11. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore ad un quinto del capitale della partecipata, ovvero ad un decimo se quest'ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati sono classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione non assoluta (*iusuris tantum*) di legge. Le partecipazioni superiori al quinto (o al decimo) fanno parte dell'attivo circolante se sono destinate ad essere alienate entro breve termine.

Si ritiene che il dettato della prima fase ("sono classificate") sia troppo perentorio, al punto da risultare in contraddizione con la frase successiva che indica anche una soluzione diversa. Inoltre, induce in confusione indicare le medesime partecipazioni prima come "partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore..." e poi come "partecipazioni superiori al..."

Si suggeriscono pertanto le seguenti modifiche:

11. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore ad un quinto del capitale della partecipata, ovvero ad un decimo se quest'ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati sono **normalmente** classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione non assoluta (*iusuris tantum*) di legge. Le partecipazioni **superiori-non inferiori** al quinto (o al decimo) fanno parte dell'attivo circolante se sono destinate ad essere alienate entro breve termine.

### Conto economico

Il paragrafo 15 della bozza di documento OIC 21 riporta quanto segue:

15. Gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate o iscritte nel circolante, quale differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, sono iscritti rispettivamente nella voce C15) "proventi da partecipazioni", con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate, collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime, e nella voce C17) "interessi e altri oneri finanziari", con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate, collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime

Il riferimento alla voce C15) riporta fedelmente il dettato dell'art. 2425 del codice civile. Invece il riferimento alla voce C17) non lo riporta fedelmente. Infatti la norma (forse per una svista del legislatore) non chiede di dare separata indicazione degli interessi riferibili alle imprese sottoposte al controllo delle controllanti. Inoltre non parla di interessi "relativi a ...", bensì (trattandosi di interessi passivi) di interessi "verso ...". Infatti il dettato dell'art. 2425 del codice civile per la voce C17) è il seguente: "interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti".

Se si tratta solamente di uno sbaglio, il paragrafo 15 della bozza va sistemato riportando il corretto tenore della norma civile.

Se invece la bozza avesse voluto introdurre un obbligo aggiuntivo di separazione, oltre a quelli già indicati nel codice civile, sarebbe opportuno:

- a) indicare e motivare questa decisione nel paragrafo finale “Motivazioni alla base delle decisioni assunte”;
- b) indicare chiaramente nel paragrafo 15 quali sono gli obblighi di separazione previsti dal codice civile e quali ulteriori obblighi di separazione vengono stabiliti dall’OIC.

### **Azioni o quote della società controllante**

Nella bozza di documento OIC 21 sono stati eliminati i paragrafi 10-12 dell’OIC 21 del giugno 2014 poiché la disciplina civilistica sulla contabilizzazione delle azioni proprie ha avuto sostanziali cambiamenti. Però quei paragrafi si applicavano anche alla contabilizzazione delle azioni o quote della società controllante, la cui disciplina non ha subito cambiamenti. Risulta pertanto opportuno ripristinare il loro contenuto per la parte riferibile alle azioni o quote della società controllante, come di seguito indicato:

#### **Azioni o quote della società controllante**

**13 bis** Al momento dell’iscrizione di azioni o quote della società controllante nell’attivo dello stato patrimoniale, in conformità all’art. 2359-*bis* del codice civile, mediante utili distribuibili e/o riserve disponibili va costituita per un pari ammontare una “Riserva per azioni (quote) della società controllante in portafoglio”, da indicare distintamente nella voce AVI) “Altre riserve” del Patrimonio Netto.

**13 ter** La formazione della riserva per azioni (quote) della società controllante in portafoglio è concomitante all’acquisto delle azioni stesse. Di conseguenza, nel caso in cui l’assemblea avesse deliberato, a sensi dell’articolo 2359-*bis* del codice civile, l’acquisto di azioni (quote) della società controllante, ma l’organo amministrativo non avesse ancora dato esecuzione, nel senso che le azioni o quote non fossero state ancora acquistate, l’importo destinato a tale operazione (quale utili distribuibili e/o riserve disponibili) non può essere accantonato come “Riserva per azioni (quote) della società controllante in portafoglio”, bensì in altra riserva con denominazione apposita, come “Riserva per acquisto azioni (quote) della società controllante”, da indicare distintamente sempre nella voce AVI) “Altre riserve”.

### **Partecipazioni nella legislazione civilistica**

Nel capitolo dedicato alle partecipazioni nella legislazione civilistica, per favorire la chiarezza si suggerisce di integrare come segue la parte che si riferisce agli articoli 2427 e 2427-*bis*:

- Articolo 2427, comma 1, numero 1: “**La nota integrativa deve indicare (...) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato**”;
- Articolo 2427, comma 1, numero 2: “**La nota integrativa deve indicare (...) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio**”;

- Articolo 2427, comma 1, numero 4: **“La nota integrativa deve indicare (...) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”;**
- Articolo 2427, comma 1, numero 5: **“La nota integrativa deve indicare (...) l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito”;**
- Articolo 2427, comma 1, numero 9: **“La nota integrativa deve indicare (...) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati”;**
- Articolo 2427, comma 1, numero 11: **“La nota integrativa deve indicare (...) l’ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell’articolo 2425, numero 15), diversi da dividendi”;**
- Articolo 2427-bis, comma 1, numero 2: **“Nella nota integrativa sono indicati (...) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:**
  - a) **il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;**
  - b) **i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato”.**